



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEI

Allegati: 1

Réf. n° - Prot. n. **3520/014/2016**

V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta **3 marzo 2016**

AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA REGIONE

LORO SEDI

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE

AOSTA

OGGETTO: Referendum popolare del 17 aprile 2016. Adempimenti relativi all'elenco degli elettori che votano per corrispondenza all'estero.

Si trasmette, in allegato alla presente, la circolare n. 6/2016 prot. n. 805 del 1° marzo 2016, con la quale il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, richiama i principali adempimenti connessi all'esercizio del diritto di voto dei connazionali residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 1993, n. 104, ed in particolare in merito:

- a) all'elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero ed elenco elettori;
- b) al controllo dell'elenco provvisorio degli elettori da parte dei Comuni. A tal proposito si rammenta l'assoluta importanza che ogni Comune effettui con la massima attenzione il controllo dell'elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero messo a disposizione attraverso un'applicazione denominata "Elettori Estero", all'interno del portale "DAIT Servizi" (<https://daitweb.interno.it>);
- c) all'elenco dei residenti all'estero optanti per il voto in Italia;
- d) ai temporanei all'estero. Si evidenzia che a rettifica di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 3/2016, prot. n. 528 del 12 febbraio 2016, trasmessa con nota dell'ufficio scrivente prot. n. 2722/008/2016, datata 18 febbraio 2016, il termine ultimo per la trasmissione da parte dei Comuni dei nominativi dei temporanei che hanno presentato domanda di voto all'estero, da effettuare esclusivamente attraverso l'applicazione "Elettori Estero", deve essere anticipato alle ore **14 di mercoledì 16 marzo (trentaduesimo giorno antecedente, anziché nel trentesimo giorno antecedente, come originariamente fissato)**;
- e) alla stampa delle liste elettorali sezionali.

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Tiziana VIBERTI)

LB

R:\U\ff\Ele\UFFCIRC\2016\PDF PER SITO\NI 014 REF 16 voto elettori estero.doc

Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales
Collectivités locales
Bureau électoral et services démographiques

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura
Enti locali
Ufficio elettorale e servizi demografici

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +390165274980 +390165274983/4
télécopie +390165274988

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +390165274980 +390165274983/4
telefax +390165274988

PEC: eell_prefettura_vvff_protiv@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali-elettorale@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione: 80002270074
C.F. Prefettura: 80006880076



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Circolare n. 6/2016

Direzione Centrale Servizi Elettorali
Prot. Uscita del 01/03/2016
Numero: **0000805**
Classifica



AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Referendum popolare del 17 aprile 2016. Adempimenti relativi all'elenco degli elettori che votano per corrispondenza all'estero.

In vista del referendum popolare del 17 aprile prossimo, si illustrano i principali adempimenti connessi all'esercizio del diritto di voto dei connazionali residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d. P. R. 2 aprile 1993, n. 104.

1) Elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero ed elenco elettori.

Sono elettori della circoscrizione Estero tutti i cittadini italiani residenti all'estero che, avendo il diritto di elettorato attivo, non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01.

Ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'art. 5 della suddetta legge, la Direzione centrale dei servizi demografici ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli schedari consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli schedari consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire.

Per le posizioni contenute in entrambi gli archivi (con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita), ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d. P. R. n. 104/03, sono stati assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Successivamente alla predisposizione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, questa Direzione centrale ha provveduto alla formazione dell'elenco **provvisorio** dei cittadini residenti all'estero aventi diritto al voto, che è stato già trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Da tale elenco sono escluse:

- a)** le posizioni dei minorenni al 17 aprile prossimo;
- b)** le posizioni di quanti sono privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali alla luce degli aggiornamenti trasmessi fino alla data del 18 dicembre u.s. in via informatica dai comuni per mezzo dell'applicativo AnagAire, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale dei Servizi Demografici con circolare n. 19 del 27 novembre 2015. L'elenco provvisorio degli elettori all'estero non comprende, quindi, gli eventuali aggiornamenti, inserimenti, cancellazioni o variazioni dello status di elettore di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data;
- c)** le posizioni incomplete nonché quelle escluse in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 470/88, come modificato dall'art. 1 della legge n. 104/02;
- d)** le posizioni di elettori residenti negli Stati di cui all'elenco allegato alla presente, nei quali non è ammesso il voto per corrispondenza ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis della legge n. 459/01, come da conforme comunicazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'elenco **definitivo** degli elettori dovrà poi essere comunicato da questa Direzione centrale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, costituito presso la Corte d'appello di Roma, entro il decimo giorno antecedente la votazione (art. 19, comma 4, del d. P. R. n. 104/03).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

2) Controllo dell'elenco provvisorio degli elettori: adempimenti dei comuni

L'elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero **è messo a disposizione** sia delle prefetture, sia **direttamente dei comuni** per i dovuti controlli, attraverso un'applicazione denominata "Elettori Estero", all'interno del portale "DAIT Servizi" (<https://daitweb.interno.it>).

Come per le altre applicazioni presenti nello stesso "DAIT Servizi", anche per "Elettori Estero" l'accesso sarà assicurato dal responsabile di Prefettura, che provvederà alla creazione delle utenze sulla base dei nominativi comunicati dai comuni, utilizzando la consueta procedura e le già note medesime caratteristiche (siglaprovincia.denominazionecomune.nome.cognome).

A tale scopo, è stato istituito un ruolo specifico denominato "EE_comune" da attribuire a tali utenti. Nel caso in cui l'utente individuato dal comune fosse già presente perché abilitato all'utilizzo di altre applicazioni, sarà sufficiente attribuirgli anche il ruolo "EE_comune".

Per eventuali informazioni di natura **esclusivamente tecnica**, i comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) di questa Direzione Centrale all'indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it.

Per problemi di natura amministrativa, i comuni dovranno contattare lo Ufficio elettorale della Prefettura-UTG, il quale, ove necessario, si rivolgerà a questa Direzione Centrale.

Si sottolinea l'assoluta importanza che ogni comune effettui con la massima attenzione il controllo del predetto elenco provvisorio degli elettori, anche ai fini delle opportune segnalazioni alle Sedi estere competenti di tutte le posizioni presenti in elenco elettori riferite a cittadini che – per qualunque motivo – hanno perduto il diritto di voto o che risultano deceduti o rimpatriati.

Le suddette cancellazioni - con i dati e secondo le modalità sotto riportate per le segnalazioni di nuove iscrizioni - dovranno essere segnalate immediatamente al competente consolato, al fine di evitare che possano essere inviati plichi con le schede a persone che non godono del diritto al voto.

Si rileva la necessità che le eventuali cancellazioni per decesso degli elettori residenti all'estero vengano effettuate non oltre il 27° giorno antecedente la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

data della votazione, ovvero entro il 21 marzo p. v., affinché possano essere segnalate dal comune stesso non oltre il giorno successivo al competente Ufficio consolare, onde evitare l'invio agli elettori deceduti del plico contenente le schede. Resta fermo, ovviamente, il termine di cui all'art. 32, quarto comma, del d. P. R. n. 223/67, per le cancellazioni per decesso degli elettori residenti in Italia.

Le SS.LL. dovranno richiamare l'attenzione dei comuni anche sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del d. P. R. n. 104/03: tale disposizione stabilisce che tutti gli elettori residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli elettori o che per qualsiasi motivo ne siano stati omessi pur avendo diritto al voto, devono essere immediatamente segnalati (via pec, ove possibile, oppure per posta elettronica ordinaria o, se necessario per garantire il diritto al voto, anche via fax) dal comune di iscrizione all'Ufficio consolare competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Nelle predette segnalazioni, per ogni nuovo iscritto dovranno essere comunicati i seguenti dati: nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione Aire. **E' fondamentale, per garantire il diritto di voto, che le segnalazioni comunali di nuove iscrizioni vengano fatte prima possibile, al fine di permettere agli uffici consolari di procedere alla suddetta ammissione al voto ed all'invio del plico con la scheda.**

Come detto, tutte le suddette comunicazioni (di iscrizione o cancellazione) devono essere fatte, ove possibile, via pec agli uffici consolari di competenza i cui numeri e indirizzi e-mail e pec – costantemente aggiornati – sono presenti sul seguente sito del Ministero Affari Esteri www.esteri.it (per un agevole accesso, seguire il percorso: Ministero> Rete diplomatica >).

Tali indirizzi degli Uffici consolari torneranno utili ai comuni anche al fine di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17, comma 1, del d. P. R. n. 104/03. Come è noto, tali disposizioni prevedono che, **su richiesta dell'Ufficio consolare, il comune debba inviare, entro ventiquattro ore, la dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative** al godimento del diritto di elettorato attivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Deve segnalarsi che la tempestività dei comuni nell'adempiere a tali delicate incombenze risulta assolutamente fondamentale per garantire l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

Ciò, anche al fine dell'ammissione consolare al voto degli elettori cancellati per irreperibilità o omessi per qualsiasi motivo dall'elenco degli elettori.

Si soggiunge che le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un comune ad un altro non dovranno in ogni caso essere comunicate ai Consolati, non comportando, di fatto, modifiche nell'elenco.

3) Residenti all'estero optanti per il voto in Italia

Questa Direzione Centrale nei prossimi giorni - non appena pervenute le relative informazioni dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - inserirà, nella medesima applicazione "Elettori Estero" e per ciascun comune, l'**eventuale** elenco di elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia; si segnala che probabilmente molti comuni non avranno alcun nominativo nell'elenco in questione.

A ciascun elettore optante i comuni invieranno - ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d. P. R. n. 104/03 entro il 23 marzo (25° giorno antecedente) - la specifica cartolina-avviso Modello n. 6 (Ref) di colore verde, che sarà diversa da quella (Modello n. 6-bis (Ref) di colore rosso) che dovrà essere inviata agli elettori residenti in Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza.

Al riguardo, si precisa che, ove gli elettori della circoscrizione Estero abbiano optato tempestivamente per l'esercizio del diritto di voto in Italia e le relative comunicazioni non siano pervenute al comune per mero disguido o errore materiale, gli stessi cittadini potranno, su richiesta, essere ammessi al voto nel comune d'iscrizione, mediante apposita attestazione del sindaco competente, ai sensi dell'art. 32-bis del testo unico in materia di elettorato attivo, approvato con d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223.

Tale ammissione sarà, ovviamente, subordinata alla verifica del mancato invio, da parte dell'Ufficio consolare competente, del plico contenente il materiale per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Viceversa, gli elettori residenti all'estero in Stato in cui si vota per corrispondenza, che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia, faranno parte del corpo elettorale della circoscrizione Estero, ove, come è noto, l'esercizio dell'elettorato attivo per i referendum nazionali si effettua esclusivamente per corrispondenza.

Pertanto, se i suddetti **elettori non optanti si presentassero al comune** di iscrizione nelle liste elettorali **chiedendo di essere ammessi al voto** in Italia, tale richiesta **non potrà essere accolta, anche al fine di evitare rischi di doppio voto** (salvo il caso di segnalazione consolare di non invio all'estero del plico con la scheda all'elettore).

Successivamente, sempre nella medesima applicazione ed una volta pervenute dal Ministero degli affari esteri le relative informazioni, verranno inserite in un apposito elenco le posizioni "stralciate" dall'elenco elettori ad opera degli uffici consolari per motivi sopravvenuti (irreperibilità, trasferimento in altra circoscrizione consolare, decesso, perdita cittadinanza, rimpatrio, ecc....)

4) Temporanei all'estero

Di seguito a quanto riportato nella circolare di questa Direzione Centrale n. 3 del 12 febbraio scorso – in relazione sia alle modifiche normative sul voto dei temporanei all'estero sia alla necessità che i comuni trasmettano immediatamente con apposita procedura informatica a questa Direzione i nominativi dei temporanei che hanno presentato domanda di voto all'estero – si rappresenta che nella stessa applicazione "Elettori Estero" è inserita la funzione "Gestione Temporanei" che permette l'acquisizione e la gestione delle posizioni relative ai seguenti elettori che hanno presentato domanda:

- temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 bis della citata legge n. 459/01;
- familiari conviventi degli elettori di cui sopra.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Per la corretta gestione delle funzioni dell'applicazione si veda l'apposito **manuale** di utilizzo presente nella sezione "Documentazione" dell'applicazione stessa.

Come già rappresentato nella medesima circolare n. 3, negli Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza possono votare con particolari modalità definite con apposita Intesa interministeriale solo gli elettori temporaneamente all'estero di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 4-bis: appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati) e familiari conviventi.

Si ribadisce che la maggior parte delle opzioni di tali elettori perverranno ai comuni tramite Uffici consolari, ove possibile all'indirizzo di pec del comune indicato su www.indicepa.gov.it, da monitorare con la massima attenzione.

Tali elettori temporaneamente residenti negli Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza, tuttavia, nella formulazione della domanda di opzione di voto all'estero, **non potranno utilizzare lo stesso modello suggerito** per gli altri elettori temporaneamente all'estero (allegato alla circolare n. 3), ma dovranno specificare di trovarsi temporaneamente all'estero per motivi di servizio indicati nei commi 5 e 6 dell'art. 4-bis della legge n. 459/01, oppure di essere un familiare convivente di un cittadino temporaneamente all'estero per motivi di servizio indicati nei suddetti commi 5 e 6.

In ogni caso, si precisa che questa Direzione centrale **potrà inserire in elenco elettori esclusivamente i nominativi**, con i relativi aggiornamenti, **comunicati attraverso l'applicazione "Elettori Estero"**; **pertanto, eventuali comunicazioni trasmesse dai comuni con modalità diverse (fax, mail ordinaria, pec, etc...) non potranno**, per l'estrema ristrettezza dei tempi, **essere in alcun modo prese in considerazione** ai fini dell'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza che deve essere trasmesso al Ministero degli Affari esteri.

Deve peraltro farsi presente, a parziale rettifica di quanto riportato nella suddetta circolare n. 3, che **il termine ultimo per le suddette trasmissioni**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

comunali dei nominativi dei temporanei che hanno presentato domanda di voto all'estero - originariamente fissato nel trentesimo giorno antecedente la votazione - **deve essere anticipato alle ore 14 di mercoledì 16 marzo** (trentaduesimo giorno antecedente). Ciò, per improcrastinabili esigenze tecniche rappresentate dal Ministero degli affari esteri, ai fini della tempestiva stampa delle schede da parte dei consolati.

Pertanto, i comuni considereranno valide le opzioni di voto all'estero pervenute in tempo utile ai fini della loro comunicazione, con le modalità informatiche suindicate, entro le suddette ore 14 del 16 marzo p.v..

5) Stampa delle liste elettorali sezionali

Analogamente a quanto disposto in occasione delle precedenti consultazioni referendarie e politiche, si suggerisce, per snellire le operazioni degli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale in occasione delle prossime consultazioni, che le liste sezionali vengano ricompilate, d'intesa con le Commissioni elettorali circondariali - e dopo il cosiddetto blocco delle liste - in stretto ordine alfabetico, al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento dell'espressione del voto.

In tale contesto, **non dovranno, ovviamente, essere inseriti nelle predette liste sezionali tutti gli elettori della circoscrizione Estero** (cioè gli elettori non optanti residenti all'estero in Stati in cui si vota per corrispondenza, nonché i temporanei comunicati a questa Direzione con le suddette modalità informatiche).

Tali elettori saranno infatti inseriti nel suddetto elenco definitivo che sarà comunicato dal Ministero dell'interno all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e pertanto i medesimi dovranno essere eliminati informaticamente dall'esemplare delle liste sezionali da destinare ai seggi.

Esclusivamente nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, si potrà procedere a depennarli manualmente e ad apporvi a fianco la dicitura "vota all'estero". **La cancellazione dalle liste sezionali dei suddetti elettori che votano per corrispondenza risulta fondamentale per addivenire al corretto computo del corpo elettorale e della partecipazione al voto.**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Ovviamente, gli optanti per il voto in Italia e i residenti in Stati in cui non è ammesso il voto corrispondenza devono essere compresi nelle liste sezionali, al fine di garantire loro la possibilità di esercitare il diritto di voto nel seggio di iscrizione nel territorio nazionale.

Per la stampa delle suddette liste sezionali, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 223/67 e le relative istruzioni impartite con il paragrafo 133 della circolare permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986. L'elenco in triplice copia degli elettori della circoscrizione Estero che non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non sono residenti in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza dovrà essere compilato dall'ufficiale elettorale entro il 30 marzo p.v..

o o o

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare le predette istruzioni ai Sindaci, Segretari Comunali, Ufficiali Elettorali, Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali, sensibilizzando tali organi sull'assoluta importanza della puntuale, attenta esecuzione delle direttive impartite e vigilando sul puntuale adempimento di quanto disposto con la presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati

OR



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

ALLEGATO

Lista di Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis della legge n. 459/2001 (salvo per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 4-bis della stessa legge).

	<i>Stato di accreditamento</i>	<i>Rappresentanza diplomatica competente</i>
1.	Bhutan	-----
2.	Burkina Faso	<i>Abidjan</i>
3.	Comore	<i>Dar-Es-Salaam</i>
4.	Costa d'Avorio	<i>Abidjan</i>
5.	Cuba	<i>L'Avana</i>
6.	Figi	<i>Canberra</i>
7.	Gabon	<i>Libreville</i>
8.	Guinea Equatoriale	<i>Yaoundè</i>
9.	Indonesia	<i>Jakarta</i>
10.	Iraq	<i>Baghdad</i>
11.	Isole Salomone	<i>Canberra</i>
12.	Liberia	<i>Abidjan</i>
13.	Libia	<i>Tripoli</i>
14.	Myanmar	<i>Yangon</i>
15.	Nauru	<i>Canberra</i>
16.	Nepal	<i>New Delhi</i>
17.	Niger	<i>Abidjan</i>
18.	Papua Nuova Guinea	<i>Canberra</i>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

19.	Repubblica Centrafricana	<i>Yaoundè</i>
20.	Repubblica del Sud Sudan	<i>Addis Abeba</i>
21.	Repubblica Popolare Democratica di Corea	<i>Seoul</i>
22.	Sierra Leone	<i>Abidjan</i>
23.	Siria	<i>Damasco</i>
24.	Somalia	<i>Mogadiscio</i>
25.	Stati Federati di Micronesia	<i>Canberra</i>
26.	Tanzania	<i>Dar-Es-Salaam</i>
27.	Timor Orientale	<i>Jakarta</i>
28.	Togo	<i>Accra</i>
29.	Ucraina	<i>Kiev</i>
30.	Vanuatu	<i>Canberra</i>
31.	Yemen	<i>Sana'a</i>
32.	Zimbabwe	<i>Harare</i>